



COMUNE DI CANEGRATE

PROVINCIA DI MILANO



Regolamento per l'esercizio delle attività di *Acconciatore*, Estetista, Onicotecnica, Tatuaggio e Piercing

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 30.05.2005
diventa esecutiva in data 12.07.2005
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 21.12.2005

I N D I C E

STUDI PRELIMINARI

CAPO I DISPOSIZIONI NORMATIVE

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Autorizzazione amministrativa all'esercizio
- Art. 3 Contenuti dell'autorizzazione
- Art. 4 Requisiti
- Art. 5 Tipologia delle autorizzazioni
- Art. 6 Attività svolte nel domicilio
- Art. 7 Ricorsi

CAPO II - NORME PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

- Art. 8 Domanda di Autorizzazione
- Art. 9 Istruttoria delle domande
- Art. 10 Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 11 Modifiche
- Art. 12 Cessazione, subentro o modificazione della titolarità dell'Impresa

CAPO III - NORME IGIENICO-SANITARIE

- Art. 13 Requisiti igienico-sanitari

CAPO IV - ORARI E TARIFFE

- Art. 14 Orari
- Art. 15 Tariffe

CAPO V - DISTANZE

- Art. 16 Distanze tra esercizi di estetiste ed onicotecnica

CAPO VI – ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING

- Art. 17 Ambito di applicazione
- Art. 18 Definizione dell'attività di tatuaggio e piercing
- Art. 19 Norme per il rilascio dell'autorizzazione
- Art. 20 Istruttoria della domanda e rilascio dell'autorizzazione

CAPO VII - CONTROLLI E SANZIONI

- Art. 21 Controlli
- Art. 22 Sanzioni
- Art. 23 Abusivismo
- Art. 24 Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione
- Art. 25 Provvedimenti d'urgenza

CAPO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 26 Abrogazione norme precedenti
- Art. 27 Entrata in vigore del presente regolamento

STUDI PRELIMINARI

Il presente regolamento disciplina le attività di parrucchiere, estetista, onicotecnica, tatuaggio e piercing. Nella redazione del regolamento, le leggi di riferimento sono state la legge 161/63 (modificata dalla legge 1142/70 e dalla legge 29.10.1984, n. 735), la legge 1/90, la legge regionale 48/89 nonché le linee guida regionali emanate con Decreto del Direttore Generale 13.03.2003 n. 4259 e con Decreto della Direzione Generale Sanità n. 6932 del 27.04.2004 e la circolare della Regione Lombardia n. 14 del 10.04.2003.

Nelle fasi preliminari di studio si è proceduto:

- alla individuazione degli esercizi in attività rilevando anche il tasso occupazionale;
- alla raccolta di dati statistici sulla popolazione residente. Il dato relativo alla popolazione fluttuante non è quantificabile e comunque irrilevante in quanto costituito in prevalenza da modesti flussi pendolari in entrata/uscita.
- alla stima del numero ottimale di clienti per addetto.


Il rilascio di nuove autorizzazioni è correlato a tali fattori che, in definitiva, determinano la "distanza tra esercizi", ovverosia il parametro di verifica per la congruità o meno di nuovi esercizi.

1. PARAMETRI DI STUDIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA DISTANZA TRA ESERCIZI

Sia la legge 161/63 (per le attività di barbiere e parrucchiere), sia la legge 1/90 (per le attività di estetista) prevedono che i regolamenti comunali determinino - per il rilascio di nuove autorizzazioni - le distanze con gli esercizi già in attività in relazione alla densità della popolazione residente e fluttuante e del servizio in atto nella zona o nel comune.

Sulla base di tale prescrizioni di legge, distintamente tra l'attività di barbiere/parrucchiere e l'attività di estetista, si è proceduto come segue, alla raccolta ed analisi dei dati:

Esercizi e numero degli addetti operanti in Canegrate:



Per l'azzoneamento si è ritenuto opportuno mantenere la stessa suddivisione del territorio attuata per il piano di localizzazione delle edicole e piu' precisamente:

ZONA 1: CENTRO STORICO

ZONA 2: MAGENTA NORD

ZONA 3: MAGENTA SUD

ZONA 4: CASCINETTE

ZONA 5: CENTRO SUD

ZONA 6: ESTERNE

come meglio definito nell'allegata planimetria.

RAPPORTI DI DOTAZIONE ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE

ZONA	NUMERO ABITANTI	NUMERO ESERCIZI	RAPPORTO ABITANTI/ESERCIZI
1-CENTRO STORICO	2.579	11	234,45
2-MAGENTA NORD	4.239	5	847,80
3-MAGENTA SUD	2.325	1	2.325,00
4- CASCINETTE	1.056	2	528,00
5- CENTRO SUD	1.160	1	1.160,00
6- ESTERNA	594	0	0,00
TOTALE COMUNE	11.953	20	597,65

RAPPORTI DI DOTAZIONE ATTIVITA' DI ESTETISTA

ZONA	NUMERO ABITANTI	NUMERO ESERCIZI	RAPPORTO ABITANTI/ESERCIZI
1-CENTRO STORICO	2.579	3	859,66
2-MAGENTA NORD	4.239	1	4.239,00
3-MAGENTA SUD	2.325	0	2.325,00
4- CASCINETTE	1.056	1	1.056,00
5- CENTRO SUD	1.160	0	1.160,00
6- ESTERNA	594	0	0,00
TOTALE COMUNE	11.953	5	2.390,60

Dopo tale analisi, svolta a livello delle singole zone in cui è stato suddiviso il territorio, si possono trarre le seguenti considerazioni:

In rapporto agli esercizi in attività ed ai relativi addetti siamo in presenza:

- di un esercizio di parrucchiere ogni 598 residenti;
- di 1 addetto ad attività di parrucchiere ogni 362 abitanti;
- di un centro di estetica ogni 2.391 residenti;
- di un addetto ad attività di estetica ogni 1.494.

Il numero medio dei servizi richiesti per le attività di parrucchiere in un anno per ogni abitante è quantificato, da statistiche di settore, in circa 6 servizi anno/persona. Pertanto globalmente la domanda locale di servizi è potenzialmente quantificabile in n. 71.718 prestazioni (popolazione residente x 6).

Il numero medio dei servizi richiesti per le attività di estetica in un anno per ogni abitante è quantificato, da statistiche di settore, in circa 1 servizio anno/persona. Pertanto globalmente la domanda locale di servizi è potenzialmente quantificabile in n. 11.953 prestazioni (popolazione residente x 1).

Le prestazioni di servizi di acconciature e/o di estetica realizzati nell'arco di un anno da ogni addetto sono quantificabili mediamente in circa 1000 servizi/addetto.



Il numero ottimale degli addetti per soddisfare la domanda di servizio acconciature è quindi quantificabile in 71,71.

Il numero ottimale degli addetti per soddisfare la domanda di servizio di estetica è quindi quantificabile in 11,95.

Il numero degli addetti per l'esercizio dell'attività di parrucchiere è di 33 con una media di n. 1,65 addetti per esercizio.

Il numero degli addetti per l'esercizio dell'attività di estetista è di 8 con una media di n. 1,60 addetti per esercizio.

Dall'analisi dei dati si può stabilire che la domanda potenziale annua di servizi di acconciature è di n. 71.718 mentre il numero degli addetti attualmente in attività riesce a soddisfare un numero di servizi pari a circa 33.000 e che la domanda potenziale annua di servizi di estetica è di n. 11.953 mentre il numero degli addetti attualmente in attività riesce a soddisfare un numero di servizi pari a circa 8.000.



In considerazione di quanto sopra, si può rilevare un evidente squilibrio tra la domanda e l'offerta. Da qui la necessità di intervenire al fine di favorire un incremento degli esercizi e conseguentemente del numero degli addetti, eliminando il contingente numerico degli esercizi autorizzabili e fissando unicamente le distanze minime tra esercizi similari come di seguito:

ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE

ZONA	DISTANZA
1-CENTRO STORICO	60
2-MAGENTA NORD	100
3-MAGENTA SUD	100
4- CASCINETTE	90
5- CENTRO SUD	90
6- ESTERNA	//

ATTIVITA' DI ESTETISTA/ONICOTECNICA

ZONA	DISTANZA
1-CENTRO STORICO	150
2-MAGENTA NORD	300
3-MAGENTA SUD	300
4- CASCINETTE	300
5- CENTRO SUD	300
6- ESTERNA	//

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1) Il presente Regolamento disciplina in tutto il territorio comunale le attività di:

a) ACCONCIATORE: *l'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi sopra indicati, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico. ;*

* comma così sostituito con Deliberazione CC n. 81 del 21.12.2005

b) ESTETISTA: l'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Tale attività e l'uso dei prodotti definiti in base alle direttive U.E. ed alla l.r. 713 dell'11/10/86 e delle apparecchiature consentite sono regolamentate dalla l.r. 48/89 e dalla legge 1/90.

Sono altresì soggette ad autorizzazione le attività di trattamento con raggi UVA svolte in apposite cabine azionate direttamente dai clienti e a spegnimento automatico. Tale attività è equiparata a quella di estetista.

L'uso di lampade, lettini o altri strumenti abbronzanti è subordinato alla presenza e l'assistenza continua da parte di personale qualificato.

c) ONICOTECNICA: l'attività consiste nella preparazione di una resina che viene lavorata e modellata; quanto ottenuto viene applicato sulle unghie del cliente con successiva, eventuale, rimodellatura e colorazione. La finalità è quella di migliorare l'aspetto estetico delle mani. Tale attività rientra nella sfera di applicazione della legge n. 1/90, sia nel caso in cui detta prestazione sia svolta nell'ambito dell'attività di estetista, sia nel caso in cui questa venga prestata in via specifica.

2) Le predette attività possono essere esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, secondo quanto stabilito **dalla legge 17 agosto 2005 n. 174**, dalla legge 14/2/1963 n. 161, modificata dalla legge 23/12/1970 n. 1142 ed integrata dalla legge 29 ottobre 1984 n. 735 (**per quanto compatibile con la legge 17 agosto 2005 n. 174**), nonché dalla l.r. n. 48 del 15/9/1989 e dalla legge 4/1/1990 n. 1;*

* comma così modificato con Deliberazione CC n. 81 del 21.12.2005

3) Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani o a domicilio degli stessi, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al presente Regolamento, fermo restando che non può sussistere alcuna commistione fra l'attività di estetista e l'attività sanitaria che devono essere esercitate in ambienti fisicamente separati, in uso esclusivo e con accesso indipendente;

4) Non sono soggette al presente regolamento:

a) le attività della lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciabile;

- b) le attività nelle quali si compiono atti cruenti o curativi proprie delle professioni sanitarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27/7/1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Art. 2 Autorizzazione amministrativa all'esercizio*

- 1) Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di **acconciatore**, estetista ed onicotecnica deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile dell'ufficio competente, Sportello Unico Attività Produttive, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento;
- 2) Non è consentito lo svolgimento delle attività di **acconciatore**, estetista ed onicotecnica in forma ambulante, salvo che le stesse siano esercitate a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda, spettacolo o persone ammalate, immobilizzate o handicappate, ovunque esse residenti, da titolari collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzati ad operare in sede fissa, come previsto dal presente regolamento.
- 3) E' vietata per l'attività di estetica ogni attività sanitaria finalizzata alla prevenzione, cura e riabilitazione. E' altresì vietata ogni forma di pubblicità delle attività di estetica che faccia riferimento a pretese proprietà preventive e riabilitative di carattere sanitario.
- 4) Le imprese esercenti le attività oggetto del presente regolamento possono vendere alla propria clientela prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività al solo fine della continuità dei trattamenti in corso. Qualora l'attività commerciale sia estesa anche a prodotti diversi rispetto a quelli di cui sopra la relativa attività può essere svolta nel rispetto delle norme fissate dal D.Lgs. 31.03.1998, n. 114.

* articolo così modificato con Deliberazione CC n. 81 del 21.12.2005

Art. 3 Contenuti dell'autorizzazione*

- 1) L'autorizzazione è valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati;
- 2) ***L'attività professionale di acconciatore puo' essere svolta unitamente a quella di estetica anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. E' in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.***

* Articolo così modificato con Deliberazione CC n. 81 del 21.12.2005

Art. 4 Requisiti*

- 1) L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di estetica/onicotecnica viene concessa previo accertamento del possesso dei seguenti requisiti:
 - a) iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane se trattasi di ditta individuale o di impresa societaria avente i requisiti previsti dalla legge 8/8/1985, n. 443; iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio nel caso di società non artigiane;
 - b) idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature;
 - c) qualificazione professionale del titolare o della maggioranza dei soci o del direttore dell'azienda, conseguita ai sensi della L. 14/02/1963 n. 161 come modificata dalla L. 23/12/1970 n. 1142 e dalla Legge 29.10.1984 n. 735, della L.R. n. 48 del 15/9/1989 e della Legge 4/1/1990 n. 1;
 - d) idoneità urbanistica ed edilizia dei locali;
 - e) distanza minima tra il nuovo esercizio e quelli preesistenti di cui al successivo art.16;
 - f) autorizzazione allo scarico in fognatura o dichiarazione di assimilabilità degli scarichi a quelli di natura domestica di cui al d. lgs. 152/99 e della L.R. 27/05/85 n. 62 e s.m.i.;

- g) denuncia agli organi preposti degli impianti elettrici di messa a terra (in presenza di addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati);
- h) ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria per la presenza di specifiche particolari circostanze;
- i) in caso di nuova attività: accessibilità degli ambienti a persone con ridotta e/o impedita capacità motoria ai sensi della legge 13/89 e d.m. 236/89.

2) L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di acconciatore viene concessa previo accertamento del possesso dei seguenti requisiti:

- a) abilitazione professionale di cui all'art. 3 della Legge 174/05;**
- b) idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature;**
- c) idoneità urbanistica ed edilizia dei locali;**
- d) autorizzazione allo scarico in fognatura o dichiarazione di assimilabilità degli scarichi a quelli di natura domestica di cui al d. lgs. 152/99 e della L.R. 27/05/85 n. 62 e s.m.i.;**
- e) denuncia agli organi preposti degli impianti elettrici di messa a terra (in presenza di addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati);**
- f) ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria per la presenza di specifiche particolari circostanze;**
- g) in caso di nuova attività: accessibilità degli ambienti a persone con ridotta e/o impedita capacità motoria ai sensi della legge 13/89 e d.m. 236/89.**

* Articolo così modificato con Deliberazione CC n. 81 del 21.12.2005

Art. 5 Tipologia delle autorizzazioni*

Le attività di estetista ed onicotecnica possono essere esercitate in forma di impresa artigiana o non artigiana ovvero mediante forme di società, anche cooperative.

- 1) Nel caso di società non artigiane deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda. Il direttore dovrà essere in possesso della "qualificazione professionale" relativa all'autorizzazione richiesta.

La nomina del direttore deve figurare da apposito atto, redatto dal Legale Rappresentante della Società e controfirmato per accettazione da parte dell'incaricato, da presentarsi all'ufficio competente anche successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione ma prima dell'inizio attività;

- 2) I soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività esercitate.

Le attività di acconciatura possono essere esercitare in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti. Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all'impresa, purché in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 3 della Legge 174/05.

* Articolo così modificato con Deliberazione CC n. 81 del 21.12.2005

Art. 6 Attività svolte nel domicilio

Le attività di cui all'art. 1 possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri locali adibiti a civile abitazione, abbiano un'idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti, garantendo l'accessibilità alle persone con ridotta e/o impedita capacità motoria ai sensi della legge 13/89 e d.m. 236/89.

Art. 7 Ricorsi

- 1) Il provvedimento del Responsabile dell'ufficio Sportello Unico Attività Produttive di rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda;
- 2) Contro il provvedimento del Responsabile dell'ufficio Sportello Unico Attività Produttive che rifiuta l'autorizzazione o ne dispone la revoca è ammesso ricorso secondo le disposizioni delle leggi vigenti.

CAPO II - NORME PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art. 8 Domanda di Autorizzazione

- 1) I soggetti interessati dovranno inoltrare istanza per l'apertura di un nuovo esercizio, per il trasferimento di sede nonché per il subingresso e l'ampliamento dell'esercizio utilizzando la modulistica appositamente predisposta dall'ufficio Sportello Unico Attività Produttive contenente i seguenti dati essenziali:
 - a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
 - b) denominazione della ditta/società che intende esercitare l'attività;
 - c) precisa ubicazione del locale o dei locali ove esercitare l'attività;
 - d) copia dell'attestato di qualificazione/abilitazione professionale o dichiarazione sostitutiva,
 - e) il numero di persone addette all'esercizio, compreso il titolare.
- 2) Alla domanda dovranno essere allegati al momento della presentazione i seguenti documenti:

PER LE ATTIVITA' DI ESTETICA/ONICOTECNICA:

- a) planimetria degli ambienti di lavoro in scala 1:100 riportante la destinazione d'uso dei locali, delle varie zone operative e i servizi annessi, comprensiva della rete fognaria interna dall'origine al recapito finale;
- b) relazione tecnica contenente la descrizione dell'attività, l'elenco delle materie prime e dei macchinari utilizzati, con le caratteristiche tecniche che le contraddistinguono;
- c) dichiarazione di assimilabilità degli scarichi a quello di natura domestica;
- d) copia certificazione della qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza dei Soci o del Direttore nel caso di società non artigiana. Per le attività esercitate in un altro Stato membro dell'Unione Europea la qualificazione professionale è accertata mediante apposito attestato rilasciato dall'autorità od organismo competente designato dallo Stato membro dell'Unione di origine o di provenienza e prodotto dall'interessato a sostegno della domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività contemplate nel presente regolamento. Allo scopo di accertare l'autenticità di tali certificazioni il Responsabile del Servizio potrà richiedere che l'attestazione venga vistata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato e corredata di traduzione ed autenticazione consolare;
- e) copia documento d'identità del richiedente e, in caso di società, copia dell'atto costitutivo e dello statuto della società depositato alla cancelleria del tribunale;
- f) documentazione attestante la corretta e regolare installazione degli impianti trattati nel titolo III del vigente regolamento locale d'igiene, ivi compresi gli impianti elettrici che devono essere rispondenti alla norme di buona tecnica vigenti ed in conformità alla L. 46/90 per quanto applicabile;

g) attestazione di pagamento della tariffa prevista dall'A.S.L. Provincia di Milano n. 1 per prestazioni rese nell'interesse di terzi.

PER LE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE:

a) planimetria degli ambienti di lavoro in scala 1:100 riportante la destinazione d'uso dei locali, delle varie zone operative e i servizi annessi, comprensiva della rete fognaria interna dall'origine al recapito finale;

b) relazione tecnica contenente la descrizione dell'attività, l'elenco delle materie prime e dei macchinari utilizzati, con le caratteristiche tecniche che le contraddistinguono;

c) dichiarazione di assimilabilità degli scarichi a quello di natura domestica;

d) copia abilitazione professionale. L'attività può essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro dell'ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi;

e) copia documento d'identità del richiedente e, in caso di società, copia dell'atto costitutivo e dello statuto della società depositato alla cancelleria del tribunale;

f) documentazione attestante la corretta e regolare installazione degli impianti trattati nel titolo III del vigente regolamento locale d'igiene, ivi compresi gli impianti elettrici che devono essere rispondenti alla norme di buona tecnica vigenti ed in conformità alla L. 46/90 per quanto applicabile;

g) attestazione di pagamento della tariffa prevista dall'A.S.L. Provincia di Milano n. 1 per prestazioni rese nell'interesse di terzi.

3) **Nel caso di impresa individuale, l'autorizzazione deve essere richiesta dal titolare della stessa; qualora l'autorizzazione sia richiesta da impresa gestita in forma societaria questa deve essere presentata dal legale rappresentante della società. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui all'art. 3 della Legge 174/05;**

4) Nel caso di società artigiana ai sensi della legge 8/8/85, n. 443 deve essere indicato il socio o i soci in possesso della "qualifica professionale" relativa all'autorizzazione richiesta.

* Articolo così modificato con Deliberazione CC n. 81 del 21.12.2005

Art. 9 Istruttoria delle domande

Immediatamente dopo aver ricevuto la domanda, l'Ufficio Sportello Unico Attività Produttive dà corso alla relativa istruttoria. Comunque, entro 3 giorni dal ricevimento della domanda stessa, l'Ufficio rilascia ricevuta della domanda e comunica all'interessato, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della Legge 241/90:

- se la pratica è di propria competenza o meno, o se deve comunque essere coinvolta nel procedimento qualche altra Amministrazione
- l'oggetto della pratica che viene istruita
- l'ufficio e la persona responsabile del procedimento
- l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti

Ai fini del rispetto delle norme della Legge 241/90 sulle garanzie di informazione ai controinteressati, copia di tale comunicazione verrà immediatamente affissa all'Albo Pretorio Comunale per una durata di 20 giorni.

Il procedimento non potrà essere concluso prima della scadenza di tale periodo, entro il quale chiunque avesse interesse potrà presentare memorie e/o richiedere di prendere visione degli atti.

Qualora la domanda presenti irregolarità o incompletezze, l'Ufficio ne dà notizia al richiedente entro 10 giorni dal ricevimento, invitando a ripresentare la domanda in forma corretta o ad integrare gli elementi carenti. I termini per l'esame della pratica rimangono interrotti fino al ricevimento della domanda regolarizzata.

Nel caso che comunque siano necessari elementi integrativi di giudizio o documenti che non siano già nella disponibilità dell'Amministrazione o che essa non è in grado di acquisire autonomamente, l'Ufficio ha facoltà di richiedere tali elementi o documenti integrativi, purchè diversi da quelli eventualmente già richiesti ai sensi del comma precedente, interrompendo i termini per una sola volta.

I termini per l'esame della pratica restano interrotti fino al ricevimento di tutti gli elementi richiesti ai sensi del comma precedente. Eventuali ulteriori richieste di documenti o informazioni non interrompono ulteriormente i termini.

Art. 10 Rilascio dell'autorizzazione

- 1) L'autorizzazione di cui all'art. 2 è rilasciata con provvedimento del Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive, entro 90 gg.;
- 2) L'autorizzazione per l'attività di estetista deve essere corredata da una dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato in cui venga certificato che le apparecchiature utilizzate sono conformi alla L.R. 48/89 e alla Legge 1/90.
Tale dichiarazione può essere inserita nell'istanza di autorizzazione stessa ovvero con atto separato e non è soggetta ad autenticazione della sottoscrizione se presentata secondo le modalità prescritte dalla normativa sull'autocertificazione;
- 3) L'autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei Funzionari od Agenti della Forza Pubblica e di quelli predisposti al controllo sanitario;
- 4) Coloro che esercitano l'attività, ai sensi dell'art. 2 comma 2, presso Enti, Istituti, Associazioni o, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente devono recare con sé l'autorizzazione o copia di essa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
- 5) Chi ha ottenuto l'autorizzazione dovrà produrre, entro 180 giorni dall'inizio di attività, il certificato d'iscrizione all'Albo Imprese Artigiane o al Registro delle Imprese in caso di Società non artigiana.

Art. 11 Modifiche

Ogni modifica dell'attività dovrà essere tempestivamente comunicato e autorizzato dai competenti uffici.

Art. 12 Cessazione, subentro o modificazione della titolarità dell'Impresa*

- 1) Il titolare è tenuto a comunicare la cessazione dell'attività all'ufficio Sportello Unico Attività Produttive restituendo la relativa autorizzazione comunale;
- 2) Il richiedente, in possesso della qualificazione professionale, che subentri ad una attività esistente e regolarmente autorizzata, potrà ottenere una nuova autorizzazione purchè alleggi alla domanda di subentro copia del contratto di cessione d'azienda; in caso di morte o di invalidità permanente del titolare dell'autorizzazione, il coniuge ed i figli potranno trasferire ugualmente l'autorizzazione come previsto dal precedente comma;

- 3) In caso di subingresso "mortis causa", per il periodo previsto dall'art. 5 della Legge 443/1985 i soggetti aventi diritto potranno ottenere l'autorizzazione anche senza le qualifiche/**abilitazioni** professionali previste dalle norme di legge a condizione che l'attività venga svolta da personale qualificato. Trascorso inutilmente tale periodo senza avere comprovato il possesso dei requisiti professionali richiesti, l'autorizzazione è revocata.

* articolo così modificato con Deliberazione CC n. 81 del 21.12.2005

CAPO III - NORME IGIENICO-SANITARIE

Art. 13 Requisiti igienico-sanitari*

I requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione sono disciplinati dalle vigenti norme previste nel regolamento locale di igiene per l'attività di **acconciatore** ed estetista.

* Articolo così modificato con Deliberazione CC n. 81 del 21.12.2005

CAPO IV - ORARI E TARIFFE

Art. 14 Orari

- 1) Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali sono stabilite con apposita ordinanza del Sindaco, sentite le Organizzazioni sindacali di categoria.
- 2) E' fatto obbligo al titolare d'esercizio di esporre l'orario preventivamente comunicato allo Sportello Unico Attività Produttive in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.

Art. 15 Tariffe

Il titolare dell'Esercizio dovrà esporre le proprie tariffe, in maniera ben visibile all'attenzione della clientela.

CAPO V - DISTANZE

Art. 16 Distanze tra esercizi di estetista e onicotecnica*

1. Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato al rispetto delle seguenti distanze minime tra esercizi similari:

ATTIVITA' DI ESTETISTA/ONICOTECNICA

ZONA	DISTANZA
1-CENTRO STORICO	150
2-MAGENTA NORD	300
3-MAGENTA SUD	300
4- CASCINETTE	300
5- CENTRO SUD	300
6- ESTERNA	//

Per distanza si intende il percorso pedonale piu' breve, indipendentemente dagli attraversamenti pedonali, tra l'ingresso dell'esercizio nuovo e quelli esistenti.

Nel caso in cui l'esercizio piu' vicino si trovi in zona diversa rispetto all'esercizio da autorizzare, la distanza minima di riferimento è quella prevista nella zona dell'esercizio piu' vicino.

Le distanze di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi di nuove aperture di esercizi e trasferimento di sede di esercizi esistenti, non, quindi, nei casi di subentro, nè in quelli di unificazione delle qualifiche.

La misurazione della distanza per l'attività di onicotecnica non si effettua dagli esercizi di estetica, bensì da quelli similari.

3) La verifica della distanza può essere richiesta all'ufficio competente mediante presentazione dell'apposita modulistica predisposta dallo Sportello Unico Attività Produttive.

L'inizio attività potrà avvenire solo dopo il rilascio della prescritta autorizzazione, conseguente alla presentazione di quanto indicato all'art. 8.

* Articolo così modificato con Deliberazione CC n. 81 del 21.12.2005

CAPO VI – ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING

Art. 17 Ambito di applicazione

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano esclusivamente all'attività di tatuaggio e piercing.

Art. 18 Definizione dell'attività di tatuaggio e piercing

Si definisce tatuaggio la colorazione permanente di parti del corpo mediante l'introduzione sottocutanea ed intradermica di pigmenti con l'ausilio di aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni.

Si definisce piercing, la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire oggetti decorativi di diversa forma o fattura.

Art. 19 Norme per il rilascio dell'autorizzazione

1) Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di tatuaggio e/o piercing deve essere provvisto di apposita autorizzazione comunale rilasciata ai sensi del presente articolo ed in relazione al possesso dei requisiti professionali, strutturali e strumentali indicati nelle linee guida regionali emanate con Decreto del Direttore Generale 13.03.2003 n. 4259, nella circolare della Regione Lombardia n. 14 del 10.04.2003 e nel Decreto della Direzione Generale Sanità n. 6932 del 27.04.2004.

I soggetti interessati dovranno inoltrare istanza per l'apertura di un nuovo esercizio utilizzando la modulistica appositamente predisposta dall'ufficio Sportello Unico Attività Produttive contenente i seguenti dati essenziali:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
- b) denominazione della ditta/società che intende esercitare l'attività;
- c) precisa ubicazione del locale o dei locali ove esercitare l'attività;
- d) copia dell'attestato relativo al corso di formazione frequentato;
- e) il numero di persone addette all'esercizio, compreso il titolare.

2) Alla domanda dovranno essere allegati al momento della presentazione i seguenti documenti:

- a) planimetria degli ambienti di lavoro in scala 1:100 riportante la destinazione d'uso dei locali, delle varie zone operative e i servizi annessi, comprensiva della rete fognaria interna dall'origine al recapito finale;
- b) relazione tecnica contenente la descrizione dell'attività, l'elenco delle materie prime e dei macchinari utilizzati, con le caratteristiche tecniche che le contraddistinguono;
- c) dichiarazione di assimilabilità degli scarichi a quello di natura domestica;
- d) copia documento d'identità del richiedente e, in caso di società, copia dell'atto costitutivo e dello statuto della società depositato alla cancelleria del tribunale;
- e) documentazione attestante la corretta e regolare installazione degli impianti trattati nel titolo III del vigente regolamento locale d'igiene, ivi compresi gli impianti elettrici che devono essere rispondenti alla norme di buona tecnica vigenti ed in conformità alla L. 46/90 per quanto applicabile;
- f) attestazione di pagamento della tariffa prevista dall'A.S.L. Provincia di Milano n. 1 per prestazioni rese nell'interesse di terzi.

Art. 20 Istruttoria della domanda e rilascio dell'autorizzazione

Per le modalità relative al procedimento di istruttoria della domande e di rilascio dell'autorizzazione si fa riferimento a quanto previsto dagli artt. 9 e 10, comma 1 e 3, del presente Regolamento.

CAPO VII - CONTROLLI E SANZIONI

Art. 21 Controlli

1) Gli agenti delle Forze di polizia ed il personale dell'ASL, incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette.

Art. 22 Sanzioni*

1. Alle trasgressioni delle norme al presente Regolamento, quando non costituiscono reato contemplato da norme penali o da altre leggi nazionali, si applicano le procedure di cui alla Legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i.
2. L'esercizio dell'attività di estetista senza la prescritta autorizzazione, ovvero l'esercizio dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata, o senza i requisiti professionali previsti, ai sensi dell'art. 12 della legge n.1 del 4 gennaio 1990 e art. 6 della legge regionale 15

settembre 1989 n. 48, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 2.582,00 ;

3. Le violazioni delle seguenti norme del presente Regolamento sono così sanzionate:
 - esercizio dell'attività di **acconciatore**, onicotecnica, tatuaggio e piercing senza la prescritta autorizzazione o esercizio dell'attività dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata, ovvero esercizio senza la specifica qualifica professionale: da € 250,00 a € 500,00;
 - violazioni delle prescrizioni poste a tutela del consumatore, dell'igiene, dell'incolumità e della salute pubblica: da € 250,00 a € 500,00.
4. Per le altre violazioni al presente Regolamento, non contenute e sanzionate da altre normative di Legge, si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da da € 25,00 a € 250,00.
5. Ove sia accertata la mancanza di uno o più requisiti o l'inosservanza delle prescrizioni previste nell'autorizzazione, il Responsabile dello Sportello Unico sospende l'efficacia dell'autorizzazione stessa e diffida il trasgressore a regolarizzare, per quanto possibile, la situazione entro il termine massimo di 180 giorni. Nel caso l'interessato non ottempera entro tale termine il Responsabile dello Sportello Unico dispone la revoca dell'autorizzazione.

* Articolo così modificato con Deliberazione CC n. 81 del 21.12.2005

Art. 23 Abusivismo

- 1) Il Capo Area Vigilanza Ambiente Attività Produttive ordina la cessazione delle attività quando queste siano esercitate senza autorizzazione.
- 2) Decorsi 10 giorni dall'ordinanza, qualora la stessa non venga eseguita, l'organo competente dispone l'esecuzione coattiva ai sensi del vigente regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

Art. 24 Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione*

- 1) L'autorizzazione comunale per l'esercizio di **acconciatore**, estetista ed onicotecnica può essere sospesa dal Responsabile dello Sportello Unico per violazione delle disposizioni vigenti in materia;
- 2) La revoca dell'autorizzazione è disposta qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio, fermo quanto previsto nell'articolo precedente al punto 4;
La medesima sarà dichiarata decaduta qualora il titolare non dia inizio all'attività entro 3 mesi dalla conseguita autorizzazione o l'abbia sospesa per ugual periodo senza preventivo benestare dell'Autorità Comunale o non abbia presentato la documentazione richiesta entro i termini di cui al precedente art. 10;
- 3) I relativi provvedimenti sono notificati al titolare entro 60 giorni;
- 4) La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute, non comporta la decadenza dell'autorizzazione.

* Articolo così modificato con Deliberazione CC n. 81 del 21.12.2005

Art. 25 Provvedimenti d'urgenza

Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni contemplate nel precedente art. 18, nei casi contingenti e d'urgenza determinati da ragioni di igiene anche se non previsti nel presente regolamento, potranno essere adottati dal Sindaco in qualità di autorità locale d'igiene provvedimenti quali la chiusura dell'esercizio, la sospensione della licenza, l'allontanamento del

personale affetto da malattie infettive e diffusive e non più fisicamente idoneo, l'effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie, o qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità.

CAPO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26 Abrogazione norme precedenti

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia e, in modo particolare, i Regolamenti adottati con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 32 del 09.06.1997 e n. 41 del 29.06.1992.

Art. 27 Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini di legge.